

**Avvertenze:** la presente legge, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 39 del 30 luglio 2001, è stata abrogata dall'articolo 19, comma 2, lettera n) della legge regionale 14 marzo 2003, n. 7 (Disciplina organica degli interventi regionali di promozione culturale).

**Legge Regionale 25 luglio 2001, n. 9.**

**“Contributo della Regione Campania in favore della fondazione Guido Cortese di Napoli”**

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo 1

La Regione Campania concede alla Fondazione Guido Cortese con sede in Napoli, un contributo annuo per incoraggiare e sostenere lo svolgimento delle sue attività di studi e ricerche nel campo scientifico, artistico, letterario, filosofico e, più in generale, in ogni altra materia di rilevante interesse culturale e/o sociale.

---

Articolo 2

1. Il contributo di cui all'articolo 1 della presente legge, viene erogato, in unica soluzione entro il 31 maggio di ogni anno.
  2. L'Ente beneficiario è tenuto a presentare alla Giunta regionale, alla fine di ogni esercizio, una dettagliata relazione sull'impiego del contributo, sull'attività svolta e sui programmi da svolgere nell'anno successivo.
- 

Articolo 3

L'Ente beneficiario, entro 90 giorni dalla data di erogazione del contributo, deve presentare la relazione di cui al II comma dell'articolo 2 della presente legge.

---

Articolo 4

1. Il contributo di cui all'articolo 1 è stabilito in lire 300.000.000.
  2. All'onere per il corrente esercizio finanziario, stabilito in lire 300.000.000 si fa fronte con lo stanziamento di cui al capitolo 5180 di nuova istituzione con la seguente denominazione: “Contributo annuale alla fondazione Cortese” mediante prelievo della occorrente somma, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 27 luglio 1978, n.20, dal capitolo 1030 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 2000 che si riduce di pari importo.
  3. Per i successivi anni si provvederà con la legge di bilancio.
- 

Articolo 5

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'articolo 127 della Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Bassolino